



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**Delibera. 281 del 22 marzo 2017**

Oggetto: istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Biolife s.r.l. – Procedura aperta per l'affidamento della gestione di n. 1 residenza sanitaria assistenziale della ASP di Cosenza RSA San Francesco di Paola di San Nicola Arcella - Importo a base di gara euro: 900.000,00 - S.A.: ASP di Cosenza

**PREC 133/16/S**

**Offerta economicamente più vantaggiosa – criteri di valutazione - definizione**

I criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo devono essere oggettivi e connessi all'oggetto dell'appalto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell'offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l'applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.

**Articolo 95, d.lgs. n. 50/2016**

**Il Consiglio**

VISTA l'istanza di parere prot. n. 175444 del 25 novembre 2016, presentata dalla società Biolife s.r.l. relativamente alla procedura di gara in epigrafe;

VISTE, in particolare, le doglianze sollevate dall'istante in ordine alla presunta illegittimità della disciplina di gara, nella parte in cui, nel prevedere gli elementi di valutazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa attribuisce dei punti su elementi quantitativi e non di merito;

VISTA, nello specifico, la documentazione di gara nella parte oggetto di contestazione nella quale la stazione appaltante dichiara di assumere come elementi di valutazione quelli stabiliti dal articolo 7.2 del d.g.r. Calabria n. 695/2003 e conseguentemente, all'articolo 21, attribuisce alla qualità tecnica del servizio 70 punti, che verranno attribuiti sulla base dei seguenti elementi: «Punti 40 – capacità e merito tecnico documentato nella gestione di strutture destinate a servizi simili a quelli oggetto di gara. Tali punti saranno suddivisi dalla Commissione, nei seguenti sub criteri di valutazione: a) gestione di una o più strutture fino a 60 p.l. complessivi, svolta negli ultimi tre anni consecutivi, alla data di pubblicazione del bando – punti 30; b) gestione di una o più strutture ulteriori, da 60 a 91 p.l. complessivi, svolta negli ultimi 3 anni consecutivi, alla data di pubblicazione del bando – punti 10»;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 9 gennaio 2017;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie delle parti;

VISTA la memoria difensiva dell'amministrazione nella quale si specifica di aver utilizzato quanto stabilito nel d.g.r. 695/2003 della Regione Calabria e di aver distinto l'elemento relativo alla *“Capacità e merito tecnico documentato nella gestione di strutture destinate a servizi simili a quelli oggetto della gara”*, in due differenti sub-criteri, precisando, altresì, che *«non si tratta di elementi quantitativi, ma di attribuzione del punteggio direttamente connessa all'impegno, all'organizzazione, alle attrezzature, al personale medico e paramedico necessari da impegnare ed utilizzare per una perfetta gestione delle strutture con 60 o più posti letto»*;

VISTO il d.g.r. n. 695/2003, che definisce i *“Criteri per la programmazione e il funzionamento delle R.S.A. per anziani e disabili”* e stabilisce, all'articolo 7.2, *“Criteri e procedure di aggiudicazione”*, che l'aggiudicazione verrà effettuata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo economico, tenuto conto della qualità del servizio sulla base dei seguenti punteggi: *«Punteggio massimo attribuibile: 100, così suddiviso: — punti 70 per la qualità tecnica del servizio, che verrà valutata sulla base dei seguenti elementi elencati in ordine decrescente di importanza: 1) Capacità e merito tecnico documentato nella gestione di strutture destinate a servizi simili a quelli oggetto della gara, punti 40; 2) Qualità del servizio in esperienze già maturate, risultante da certificazioni di qualità rilasciate da enti certificatori, con riferimento alle Norme I.S.O. 9000 e/o Vision 2000, punti 20; 3) Qualità e funzionalità degli arredi e delle attrezzature sanitarie di cui si intende dotare la struttura, risultante da idonea documentazione, punti 10. Tali arredi e attrezzature sanitarie, alla scadenza della concessione, rimarranno in dotazione della struttura»*;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'articolo 211 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che l'articolo 95 prevede che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo devono essere oggettivi e connessi all'oggetto dell'appalto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento;

CONSIDERATO che, al riguardo, questa Autorità nella delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 *Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”*, ha chiarito che *«sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto quei criteri che: riguardano lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito dell'affidamento sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del ciclo di vita (compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio o in un processo specifico per una fase successiva del ciclo di vita, anche se non sono parte del loro contenuto sostanziale); attengono alle caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi ritenute più rilevanti dalla stazione appaltante ai fini della soddisfazione delle proprie esigenze e della valorizzazione degli ulteriori profili indicati dal Codice»*;

CONSIDERATO, altresì, che nella medesima Linea guida l'Autorità ha specificato che *«le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell'offerta,*



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

*scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l'applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo»;*

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 95 nel definire esemplificativamente i criteri di valutazione dell'offerta indica, tra gli altri, quello relativo a «*organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto*»;

CONSIDERATO che la differenziazione operata dalla stazione appaltante nell'attribuzione dei punteggi in ragione dei posti letto delle strutture gestite possa rispondere al criterio suindicato relativo all'organizzazione e alla qualità del personale incaricato che, in un contratto come quello oggetto della presente procedura, può certamente avere un'influenza determinante sul livello di esecuzione dell'appalto;

RITENUTO, infatti, che la differenziazione dell'attività di gestione pregressa operata dalla stazione appaltante, a seconda che la struttura gestita abbia fino a 60 posti letto ovvero da 61 a 90 posti letto, possa rientrare nell'esigenza di attribuire una valutazione delle capacità gestionali dell'operatore economico, che possono esplicarsi diversamente a seconda della struttura gestita;

RITENUTO, inoltre, che il criterio in questione, che non ha natura quantitativa ed è basato su un elemento oggettivo come quello dei posti letto, appare finalizzato ad aggiudicare il contratto all'offerta che qualitativamente meglio soddisfa l'interesse perseguito dalla stazione appaltante;

RITENUTO, pertanto, che i criteri in questione, come elaborati dalla stazione appaltante, appaiono oggettivi e connessi all'oggetto del contratto ed idonei a differenziare le offerte in ragione delle esigenze dell'amministrazione;

RITENUTE, pertanto, infondate le contestazioni sollevate dall'odierno istante;

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che le previsioni della *lex specialis* contestate dall'istante non costituiscono violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 marzo 2017

Il segretario Maria Esposito